

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI  
DEMOGRAFICI**

**N. 69 del Reg.**

**Data 14/06/2018**

**N. 353 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Recepimento Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del  
comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 – Triennio 2016-2018 –  
Attribuzione del nuovo trattamento economico e corresponsione  
competenze arretrate al personale dipendente**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**PREMESSO** che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (art. 2 – co. 2);

**DATO ATTO** che il contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;

**EVIDENZIATO che:**

- gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione (art. 2 – co. 2);
- il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con la lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo;
- in ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e, comunque, in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette;
- a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione, di cui all'art. 47-bis, comma del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti, applicata agli stipendi tabellari; dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice; per l'erogazione della copertura, di cui al presente comma, si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165/2001;
- le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo;
- per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CC.CC.NN.LL.;

**VISTO** l'art. 64 del su citato C.C.N.L. stipulato in data 21 maggio 2018 e relative tabelle allegate:

- TABELLA "A" – Incrementi mensili della retribuzione tabellare;
- TABELLA "B" – Nuovo stipendio tabellare;
- TABELLA "C" – Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare;
- TABELLA "D" – Elemento perequativo;

**DATO ATTO che:**

- gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella *Tabella A*, con le decorrenze ivi stabilite (1° gennaio 2016, 1° gennaio 2017 e 1° marzo 2018);
- gli importi annui lordi degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla *Tabella B*;
- a decorrere dal 1.4.2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nella *Tabella C*;
- gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare;
- nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, le misure degli incrementi di cui all'art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
- sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, co. 3, del CCNL del 22.1.2004;

VISTO l'art. 66 il quale introduce il riconoscimento di un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella *Tabella D*, per dieci mensilità, per il solo periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile.

RILEVATO che tale elemento perequativo non è computato agli effetti di cui all'art. 65, comma 2, del CCNL 21.5.2018, ovvero ai fini della determinazione di trattamento di quiescenza, dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C.;

RILEVATO, altresì, che il trattamento economico dei dipendenti di questo Comune, ora in essere, è stato determinato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 luglio 2009;

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 47-bis, comma 2, del D.lgs. 165/2001 come introdotto dal D.lgs 150/2009, a tutto il personale dipendente è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale che cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 1.4.2018, come indicato nella *Tabella C*, allegata al contratto;

CONSIDERATO di dover riconoscere al personale dipendente gli arretrati stipendiali per i predetti adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2016, 2017 e per i mesi di gennaio-maggio 2018, oltre all'elemento perequativo per il periodo marzo-maggio 2018, nonché i nuovi stipendi tabellari dal 1° giugno 2018 e l'elemento perequativo fino al 31.12.2018;

DATO ATTO che con successivi provvedimenti si provvederà agli inquadramenti individuali di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e/o determinato;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 137 del 20.12.2017;

### DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed è da intendersi qui trascritta;

1) **DI PRENDERE ATTO e RECEPIRE** integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, stipulato in data 21 maggio 2018 tra l'ARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative – Triennio 2016-2018;

2) **DI ATTRIBUIRE** al personale dipendente gli stipendi tabellari previsti dal suddetto CCNL, alle scadenze e nelle misure indicate nei prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) **DI CORRISPONDERE** al personale dipendente gli arretrati stipendiali a conguaglio, distinti per periodo, e precisamente:

- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018;
- dal 1° marzo 2018 al 31 maggio 2018;

4) **DI DARE ATTO** che l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 1.4.2018, come indicato nella *Tabella C*, allegata al contratto;

5) **DI ADEGUARE** dal 1° giugno 2018 i nuovi stipendi tabellari previsti dal CCNL, comprensivi dell'elemento perequativo fino al 31.12.2018;

6) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva, comprensiva di oneri diretti ed oneri riflessi, trova copertura sull'intervento 01.01.01.01.001-01.02/2448 "*Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale dipendente applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro*";

7) **DI DARE ATTO**, altresì, che con successivi provvedimenti si provvederà agli inquadramenti individuali di tutto il personale dipendente disponendo l'inserimento degli stessi nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Maria Lorella PERSANO

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 14/06/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano Papa
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 14/06/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Maria Lorella PERSANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 14/06/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano Papa

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Maria Lorella PERSANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 14/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Maria Lorella PERSANO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 14/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Maria Lorella PERSANO